



Associazione Amici delle De.Co. Veneto

Via IV Novembre, 100b, Marano Vicentino (VI)

Fondo di dotazione euro 500 i.v.

Codice Fiscale. 04094320241

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2026 il mese di gennaio, il giorno sette, alle ore 19.15, in Brendola (VI), Via Benedetto Croce n.50, si è riunita, regolarmente convocata, l'Assemblea dell'Associazione "Amici delle De.Co. Veneto" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica della denominazione sociale dell'Associazione, con variazione da "Associazione Amici delle De.Co. Veneto" a "Associazione Amici delle Ide.Co. Veneto";
- 2) Pratiche per iscrizione al RUNTS;
- 3) Approvazione statuto per iscrizione al RUNTS.

Assume la Presidenza l'attuale Presidente dell'Associazione, Sig. Grande Dino, il quale, constatata la regolarità dell'Assemblea, dato atto che gli associati aventi diritto al voto risultano complessivamente n. 8 e che sono presenti n. 7 associati su n. 8, di cui tre in presenza (Grande Dino, Cavaliere Gianluigi, Salvoro Stefano) e quattro in videocollegamento (Fochesato Francesco, Crotti Claudio, Dalla Rosa Franco e Pengo Giuseppe), tutti in regola con il versamento delle quote sociali, chiama a fungere da segretario il Sig. Stefano Salvoro che, presente, accetta.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, essendo presenti oltre i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Apri la seduta il Presidente, il quale espone agli associati i punti all'ordine del giorno su cui discutere.

Punto 1) – Modifica della denominazione sociale dell'Associazione.

Il Presidente espone all'Assemblea la proposta di modifica della denominazione sociale dell'Associazione, illustrandone le motivazioni e le finalità, con particolare riferimento al rafforzamento dell'identità associativa e alla maggiore coerenza con gli obiettivi statutari.

La nuova denominazione proposta è "Associazione Amici delle Ide.Co. Veneto", in sostituzione della precedente "Associazione Amici delle De.Co. Veneto".

Punto 2) – Pratiche per iscrizione al RUNTS

Il Presidente informa l'Assemblea in merito alle pratiche necessarie per l'iscrizione al RUNTS, illustrando gli adempimenti richiesti, la documentazione da predisporre e i benefici derivanti dall'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore.

Punto 3) – Approvazione Statuto per iscrizione al RUNTS

Viene quindi presentato il nuovo Statuto, adeguato alla normativa vigente in materia di Terzo Settore e predisposto ai fini dell'iscrizione al RUNTS. Il Presidente ne illustra i principali contenuti e le modifiche rispetto alla versione precedente.

Terminata la discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sui punti trattati.

L'Assemblea, all'unanimità e per alzata di mano,

DELIBERA

- di approvare la modifica della denominazione sociale dell'Associazione, con variazione da
"Associazione Amici delle De.Co. Veneto" a
"Associazione Amici delle Ide.Co. Veneto";
- di approvare l'avvio e la gestione delle pratiche necessarie per l'iscrizione al RUNTS;
- di approvare il nuovo Statuto dell'Associazione, predisposto ai fini dell'iscrizione al RUNTS, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" ;
- di conferire al Presidente dell'Associazione, Sig. Grande Dino, ogni più ampio potere per



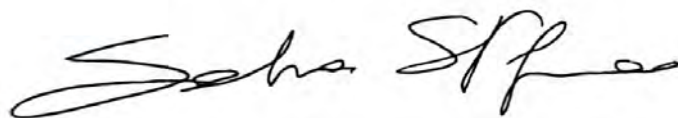
il compimento di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti, ivi compresi deposito, registrazione, comunicazioni agli enti competenti e presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, con promessa di rato e valido;

- di autorizzare il Presidente dell'Associazione a procedere alla registrazione del presente verbale e dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, nonché a compiere ogni ulteriore adempimento necessario ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

La presente assemblea viene chiusa alle ore 19.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

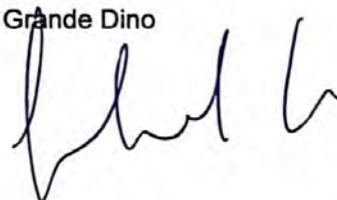
Il Segretario

Salvoro Stefano



Il Presidente

Grande Dino



**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno

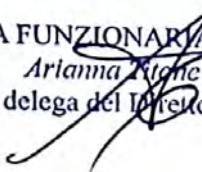
Registrato il 05/05/2026.....
Al n. 122 SERIE 3.....
TASSE LIQUIDATE EURO € 392,00



LA FUNZIONARIA (*)

Arianna Togni

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale





ALLEGATO ALL'ATTO
REGISTRATO A VALDAGNO
il 05/05/2026
n. 122 s. 3

"Allegato A al verbale di assemblea straordinaria del 07/01/2026"

LA FUNZIONARIA (*)

Gianna Titone

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO

Associazione **Amici delle Ide.Co. Veneto** APS

(Associazione Amici delle Identità Comunali Veneto)

già costituita il 01/05/2017



ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), del Codice civile e della normativa vigente, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**ASSOCIAZIONE AMICI DELLE IDE.CO. VENETO APS**" (Associazione Amici delle Identità Comunali Veneto), apartitica e aconfessionale, già costituita in data 01/05/2017, con codice fiscale e partita IVA 04094320241.

L'Associazione è già costituita quale Associazione di Promozione Sociale ai sensi della normativa previgente ed è in fase di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede legale in Via Polveriera Vecchia n. 40 - 37100 Verona (VR), presso lo Studio Bertagna e Associati.

L'Associazione ha sede operativa e di segreteria in Via Benedetto Croce n. 50 - 36040 Brendola (VI).

Il trasferimento della sede legale o della sede operativa all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dall'Assemblea.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della normativa regionale applicabile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e attività di interesse generale)

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ed in particolare:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione della cultura;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

In particolare, l'Associazione opera per:

- la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali e dell'artigianato tradizionale;
- la tutela del patrimonio di tradizioni, conoscenze ed esperienze legate alle produzioni tipiche locali;
- la promozione delle Identità Comunali (Ide.Co.) e delle Denominazioni Comunali (De.Co.), anche in sinergia con altri marchi di qualità;
- la promozione di iniziative sociali, culturali, enogastronomiche, formative e divulgative;
- la collaborazione con Comuni, enti pubblici e privati, associazioni ed organismi aventi finalità analoghe;
- la produzione di materiale informativo e documentale.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, secondo criteri stabiliti dall'organo di amministrazione.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Possono essere ammessi quali associati le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività associative;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo

- Organo di revisione

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, WhatsApp o altri strumenti telematici, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere convocata anche in videoconferenza, sia in ordinaria che in straordinaria convocazione, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti di mandato.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente. Eventuali procure o deleghe operative possono essere conferite dall'organo di amministrazione, nei limiti e con le modalità deliberate.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- 
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro un termine massimo di 30 giorni dalla richiesta formulata all'organo di amministrazione presso la sede legale dell'Associazione.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS nei termini di legge.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione e all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore trovano applicazione secondo le disposizioni vigenti.

L'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione e negli atti sarà consentito solo successivamente all'avvenuta iscrizione al RUNTS.

